

STATUTO

dell'Associazione di Promozione sociale (APS), Ente del terzo settore (ETS)
A.I.BO. APS come modificato da assemblea straordinaria del 16/06/2019.

Art. 1 _Denominazione e Sede

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'associazione di promozione sociale (APS) ed Ente del terzo settore A.I.BO. APS (Associazione Invalidi Bologna Associazione Promozione Sociale). L'A.I.BO APS è un'associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'A.I.BO APS ha sede legale nel comune di Bologna via Aristotile Fioravanti 113, la sede operativa sempre in Bologna, in via Dell'Arcoveggio n. 49/5.

L'eventuale trasferimento della sede legale deliberato dal Consiglio Direttivo non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 _Statuto

L'A.I.BO APS è disciplinata dal presente statuto.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 _Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione di promozione sociale,, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento della stessa.

Art. 4 _Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Art 5 _Finalità e Attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei suoi iscritti avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati (di cui all'art. 5, c. 1, dalla lettera a) alla lettera z) del D.Lgs. 117/2017) sono:

- La difesa e il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di lavoro dei cittadini svantaggiati in conseguenza di handicap fisici, psichici, sensoriali ed economico-sociali;
- La rimozione o almeno il parziale superamento dei fattori oggettivi che impediscono o limitano le condizioni essenziali e sanitarie dei cittadini svantaggiati;
- La promozione e lo sviluppo, nel Paese, della cultura della solidarietà e di nuove forme di partecipazione e integrazione sociale degli individui;



- La promozione, sostegno e gestione di corsi di formazione e di centri per il reinserimento lavorativo mirato per i soggetti svantaggiati;
- L'elaborazione, la promozione e la diffusione di contributi culturali, educativi e scientifici sul tema della solidarietà e dei servizi sociali con particolare riguardo a fenomeni dell'emarginazione e del disagio sociale

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

di raccolta fondi, di sostegno del volontariato nella forma individuale e collettiva di azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone disabili, in condizioni di disagio sociale e della terza età con servizi di attività di trasporto, accompagnamento al reinserimento lavorativo, con interventi terapeutici e riabilitativi presso strutture abilitate, consulenza alla persona incentrata sui temi della sofferenza sociale e sanitaria, promozione e sostegno di centri diurni residenziali o di centri socioricreativi collegandosi anche con le istituzioni culturali, scientifiche ed accademiche impegnate sulle problematiche dell'handicap e della terza età; sostegno e partecipazione ad associazioni o iniziative aggreganti aventi finalità analoghe alle proprie.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle solidaristiche istituzionali sopraelencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione di promozione sociale può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Emilia Romagna.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione di promozione sociale si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci.

Art. 6 _Ammissione

Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che Associazioni di promozione sociale in numero non inferiore a tre che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Oltre ai soci promotori, i soci si distinguono in soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari e soci prestatori.

L'ammissione all' APS è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione al socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei, fermo restando il diritto di recesso.

Il numero dei soci è illimitato.

ART. 7 _Diritti e doveri degli associati

I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e controllarne l'andamento;



- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali
- di votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

e il dovere di

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 _Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente.

L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 9 _Perdita qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Il socio può recedere dall'Associazione di Promozione Sociale mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 10 _Organi dell'APS

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente-
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione(eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 11 _Assemblea dei soci



L'Assemblea è composta dai soci dell' APS ed è l'organo sovrano, di cui regola l'attività. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, o in sua mancanza dal Vice. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari ed è retta dal principio del voto singolo.

E' convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell' APS o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, spedita divulgata prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età e viene nominato un segretario.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Art. 12_Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione di Promozione Sociale;
- approva il bilancio d'esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione di Promozione Sociale
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Art. 13_Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.



L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe, tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento.

E' ammesso l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in tutte quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Art. 14_Asemblea Straordinaria

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per l'assemblea ordinaria, come previsto all'art. 11 dello statuto.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno, maggioranza qualificata e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati, maggioranza inderogabile.

Art. 15_Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari minimo di tre membri eletti dall'Assemblea sino a un massimo di 7(sette) persone, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti consiglio stesso.

Art. 16_Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l' APS e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al momento della costituzione dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile dall'Assemblea a maggioranza dei presenti fino a un massimo di numero 3 (tre) mandati consecutivi.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.



Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17_Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da uno o più revisori iscritti al relativo registro e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18_Organo di revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da uno o più revisori iscritti al relativo registro

Art. 19_Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- attività di raccolta fondi
- rimborsi da convenzioni
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/2017.

Art. 20_I beni

I beni dell' APS sono beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e sono ad essa intestati.

I beni mobili ed immobili collocati nelle sedi dell'Associazione sono collocati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art 21_Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L' APS ha il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 c. 2, del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22_Bilancio

I documenti di bilancio dell' APS sono annuali e decorrono dal 1° gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli art. 13, 14 e 87 del del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.



Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 23_Adesioni

L'Associazione di promozione sociale può aderire ad altre strutture nazionali.

Art. 24_Convenzioni

Le convenzioni tra l' APS e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita , a cura del presidente, presso la sede.

Art. 25_Personale retribuito

L' APS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito contratto.

Art. 26_Assicurazioni

L' APS risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L' APS può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 117/2017.

Art. 27 _Devoluzione del patrimonio

L'APS in caso di estinzione e scioglimento il patrimonio residuo è devoluta salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art 9 del D. Lgs. n.117 /2017.

Art. 28 _Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Re Lf



Il presente è approvato dal Consiglio Direttivo a voto approvato dall'assemblea ordinaria
entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il documento.

Art. 23_Accettazioni

Il Presidente e i componenti il Consiglio Direttivo sono responsabili nei confronti del Consiglio Direttivo e dell'assemblea ordinaria.

Art. 24_Convenzioni

Le convenzioni tra l'APS e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 23 del D. Lgs. 112/2017 sono approvate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche la modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede.

Art. 25_Personale retribuito

L'APS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 112/2017. I rapporti tra l'organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da appositi contratti.

Art. 26_Assicurazioni

L'APS risponde con la propria responsabilità economica del danno causato dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L'APS può assicurarsi per i danni causati da responsabilità contrattuali ed extracontrattuali dell'organizzazione stessa. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 112/2017.

Art. 27_Devoluzione del patrimonio

L'APS in caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n.117/2017.

Art. 28_Disposizioni finali

Per quanto non diversamente disposto in altri atti, le norme vigenti in materia ed ai principi generali.

GENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA I
registrato il 9/06/2019 Serie 3 al N. 4797
igato €
Euro



IL FUNZIONARIO
Giovanna Celani

198 04